



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV COMUNICATO UFFICIALE N° 123– 21 MAGGIO 2026

Riunione del 13 Maggio 2026

94.25.26 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI della ASD Pallavolo Agrate, in persona del Presidente p.t. e del Sig. G. A., nella qualità di Presidente della ASD Pallavolo Agrate

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Giuseppe Bianco Vicepresidente
- Avv. Antonio Mennuni Componente

si è riunito per la discussione del procedimento disciplinare di cui all'epigrafe a carico di:

- ***ASD Pallavolo Agrate, in persona del Presidente p.t., per non aver provveduto, nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa di riferimento, al pagamento dei c.d. Premi di compensazione di cui all'art. 61 delle disposizioni transitorie del nuovo Regolamento di Affiliazione e Tesseramento, in favore e come tempestivamente richiesto dall'ASD Busnago Volley, per effetto ed in conseguenza del tesseramento degli atleti A. S., B. M., C. A. e B. G. per la stagione 2024/2025, con violazione delle seguenti disposizioni: art. 18 Statuto FIPAV; artt. 2 e 61 RAT FIPAV, artt. 1, 74, 76 Reg. Giur. FIPAV; artt. 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, artt. 1 e 5, Codice Etico Fipav;***
- ***Sig. G. A., n. q. di Presidente della ASD Pallavolo Agrate, a titolo di responsabilità indiretta per la condotta contestata al Sodalizio rappresentato, con violazione delle seguenti disposizioni: art. 18 Statuto FIPAV; artt. 18 e 61 RAT FIPAV, artt. 1, 74, 75, co. 2, Reg. Giur. FIPAV; artt. 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, artt. 1 e 5, Codice Etico Fipav.***

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il presente procedimento trae origine dall'esposto presentato dal sodalizio ASD Busnago Volley, che lamentava il mancato pagamento, da parte della ASD Pallavolo Agrate, del premio di compensazione previsto dall'art. 61 R.A.T., in relazione al tesseramento di n. 4 atlete, vale a dire A. S., B. M., C. A. e B. G., già vincolate con l'ASD Busnago Volley.

La Società esponente allegava anche le missive con cui, nei termini di legge, costituiva in mora l'ASD Pallavolo Agrate, sollecitando il pagamento del premio di compensazione.



In data 05.03.2026 la Procura dava avvio alle indagini e, con supplemento istruttorio di pari data, la stessa chiedeva conferma all'Ufficio Tesseramento dei dati e dei fatti posti a fondamento della già menzionata segnalazione.

A mezzo nota del 06.03.2026 il Responsabile del Settore Affiliazioni e Tesseramento confermava le informazioni contenute nell'esposto, specificando che l'importo da versare da parte della società incolpata in favore della ASD Busnago Volley, a titolo di premio di compensazione, era pari complessivamente ad € 1.505,00 per le quattro atlete in questione.

Con memoria difensiva la società incolpata asseriva di aver raggiunto, ad inizio stagione, un'intesa verbale con il Presidente dell'ASD Busnago Volley riguardo al possibile trasferimento delle atlete in questione, senza alcuna pretesa economica; a riprova di ciò l'incolpata versava in atti una comunicazione datata 11.09.2024 ricevuta dalla Direzione Sportiva dell'ASD Busnago Volley.

L'ASD Pallavolo Agrate forniva anche copia di un accordo privato intercorso fra l'ASD Busnago Volley e la famiglia dell'atleta B. G., con cui la prima avrebbe rinunciato a qualsiasi pretesa in caso in caso di trasferimento dell'atleta in questione.

Non ritenendo dirimenti le circostanze enunciate dal sodalizio incolpato ed acquisita la nota a firma del Responsabile del Settore Affiliazioni e Tesseramento, con atto del 10.03.2026 la Procura Federale concludeva le indagini e procedeva, quindi, al deferimento degli incolpati con relativo atto del 27.03.2026 (Reg. n. 84/2025-26), contestando gli addebiti di cui sopra.

Il Tribunale Federale deliberava, quindi, di procedere all'instaurazione del presente giudizio - da tenersi in modalità di videoconferenza - convocando le parti per la data del 13.05.2026.

A tale udienza si sono collegati:

- il Sostituto Procuratore Avv. Marco Altobelli, il quale ha chiesto l'irrogazione della sanzione di € 700,00 per la società ASD Pallavolo Agrate e della squalifica di 3 mesi per il Presidente di quest'ultima;
- il Presidente della ASD Pallavolo Agrate, Sig. G. A., unitamente al proprio difensore, Avv. Massimo Morandi, il quale si è riportato ai propri scritti difensivi ed ha contestato gli addebiti mossi ai propri assistiti, concludendo per il proscioglimento di questi ultimi od, in subordine, per l'irrogazione del minimo delle sanzioni previste dalla fattispecie in esame.

Il Tribunale Federale si è, quindi, ritirato in camera di consiglio e, all'esito, ha dato lettura del dispositivo, riservandosi di depositare le motivazioni della decisione entro dieci giorni.

Motivi della decisione

In via preliminare viene rigettata la richiesta di prova orale articolata dalla difesa degli incolpati, in quanto inammissibile.



I testi indicati hanno, infatti, un interesse giuridico, personale, concreto e attuale nel presente giudizio, quanto meno per evitare azioni di responsabilità e/o per scagionare se' stessi da eventuali azioni disciplinari derivanti dalle proprie azioni: il Sig. T. C. è stato, infatti, il precedente Presidente dell'A.S.D. Pallavolo Agrate, il Sig. L. Z. ne ha rivestito il ruolo di precedente Direttore sportivo ed il Sig. M. S. ha avuto l'incarico di precedente Direttore sportivo del Team Busnago Volley a.s.d.

La richiesta prova testimoniale è, inoltre, inconferente e, comunque, inidonea a superare il dato fattuale della mancanza di un valido accordo relativo alla rinuncia al premio di compensazione oggetto del presente giudizio, come verrà più diffusamente argomentato in prosieguo.

A seguito dello svincolo e del tesseramento delle atlete A. S., B. M., C. A. e B. G. l'ASD Busnago Volley ha chiesto, nei termini di legge, all'ASD Pallavolo Agrate il pagamento in proprio favore del premio di compensazione maturato, senza, però, alcun esito.

Il Responsabile del Settore Affiliazioni e Tesseramento ha confermato le informazioni contenute nell'esposto, specificando che l'importo da versare in favore della società esponente, a titolo di premio di compensazione, era pari ad € 1.505,00.

Ad oggi non vi è prova del relativo pagamento entro i termini previsti dalla normativa, quanto meno in relazione alla prima rata, riguardo alle atlete A. S., B. M. e C. A.; per quanto concerne l'atleta B. G. la società incolpata, A.S.D. Pallavolo Agrate, ha, invece, pagato la somma di € 700,00 a titolo di relativo premio di compensazione, mediante bonifico bancario del 06.05.2026, ma soltanto *in limine* all'udienza di discussione del presente giudizio.

Con riferimento alle deduzioni difensive formulate dall'ASD Pallavolo Agrate, occorre rilevare che la mail dell'11.09.2024 della Direzione Sportiva della ASD Busnago Volley, da cui si desumerebbe una rinuncia al premio di compensazione per parte degli atleti interessati, non è idonea a comprovare l'esistenza di un valido ed efficace accordo tra i sodalizi in questione.

Tale comunicazione è stata, infatti, inviata dalla Direzione Sportiva dell'ASD Busnago Volley, non dal relativo Presidente, che ne è il legale rappresentante e, quindi, l'unico soggetto legittimato, in assenza di specifica e documentata delega, ad obbligare l'ASD Busnago Volley nei confronti dei terzi ed a disporre dei diritti patrimoniali.

Il sodalizio incolpato avrebbe dovuto, infatti, pretendere che l'eventuale volontà abdicativa del diritto a percepire il premio di compensazione promanasse direttamente ed esclusivamente dal Presidente dell'ASD Busnago Volley.

Privo di pregio deve, altresì, ritenersi il riferimento all'accordo intercorso fra il sodalizio esponente e gli esercenti la responsabilità genitoriale dell'atleta B. G. riguardo alla "proprietà del cartellino".



Occorre rilevare che la richiamata scrittura privata non è supportata da elementi idonei a dimostrarne la validità ed opponibilità al sodalizio ed è, inoltre, temporalmente precedente all'introduzione della normativa federale sul cd. *premio di compensazione*.

A tal riguardo è evidente che eventuali accordi intercorsi fra le parti non possono prescindere dall'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa federale in materia, quale "*riconoscimento del lavoro e degli investimenti svolti in favore degli atleti dalle Società affiliate alla Federazione Italiana Pallavolo*" (art. 61, comma 1 R.A.T.), né esserne in contrasto.

Si ritiene, pertanto, che gli elementi acquisiti nel corso delle indagini non consentano di ritenere comprovata l'esistenza di un accordo derogatorio valido ed efficace e che, conseguentemente, permanga l'obbligo in capo alla ASD Pallavolo Agrate di provvedere al pagamento del premio di compensazione nei termini e secondo le modalità previste dalla normativa federale.

Risulta, pertanto, fondata e provata la rilevanza giuridica, oltre che la sussistenza del fatto contestato ai soggetti incolpati per la violazione delle norme federali indicate nell'atto di deferimento, così come stabilito dall' art. 61, comma 4 R.A.T.; nell'irrogazione della sanzione è stato tenuto, però, conto del pagamento, seppure tardivo, del premio di compensazione in relazione, quanto meno, all'atleta B. G..

P. Q. M.

il Tribunale Federale dispone la sanzione della sospensione da ogni e qualsiasi attività federale a carico del Sig. G. A., quale Presidente della ASD Pallavolo Agrate, per 2 (due) mesi decorrenti dalla pubblicazione del presente provvedimento e, comunque, dalla scadenza di altre eventuali sanzioni irrogate e la multa pari all'importo di € 700,00 (Settecento/zerozero) a carico della ASD Pallavolo Agrate, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore.

Il presente provvedimento viene trasmesso alla Procura Federale FIPAV per l'accertamento di eventuali violazioni disciplinari commesse da parte di altri tesserati coinvolti nella vicenda.

Roma, addì 18 Maggio 2026

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 21 Maggio 2026